



IL RETTORE

VISTO l'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933;
VISTA la legge 18 marzo 1958 n. 311 ed in particolare l'art. 15, comma 2;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 24.02.2016;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 15.03.2016

EMANA

il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Requisiti oggettivi per la candidatura
- Art. 3 - Requisiti soggettivi per la candidatura
- Art. 4 - Proposta di candidatura ad iniziativa del Dipartimento
- Art. 5 - Presentazione e approvazione della proposta
- Art. 6 - Deliberazione del Senato Accademico
- Art. 7 - Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore
- Art. 8 - Benefici
- Art. 9 - Disposizioni transitorie

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore emerito in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933 e dall'art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958, e successive integrazioni e modificazioni e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

Articolo 2 - Requisiti oggettivi per la candidatura

1. Il titolo di Professore emerito può essere conferito a professori cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:
 - a) abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di professore di prima fascia. Nella determinazione di tale presupposto si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

- b) non siano cessati dal servizio da più di due anni dalla data di presentazione della candidatura;
- c) non abbiano subito provvedimenti disciplinari o sanzioni per violazione del Codice etico di Ateneo.

Articolo 3- Requisiti soggettivi per la candidatura

1. Il titolo di Professore emerito può essere conferito ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 2 del presente regolamento, che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'Ateneo attraverso il raggiungimento di un profilo scientifico di eccellenza riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale. Possono costituire motivazioni integrative:
 - prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
 - incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;
 - cariche accademiche e ruoli di responsabilità nelle Strutture e negli Organi dell'Ateneo;
 - attività di alta divulgazione e promozione culturale di ampia risonanza;
 - attività didattica di alto profilo.

Articolo 4 - Proposta di candidatura ad iniziativa del Dipartimento

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato, da parte di un professore di prima fascia del medesimo Dipartimento.
2. La proposta dev'essere sostenuta da:
 - a) almeno tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia o emeriti appartenenti ad altri Atenei italiani o professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri;
 - b) l'adesione alla proposta di almeno il 10% dei professori di prima fascia di Ateneo appartenenti alla medesima macroarea scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all'art. 12 comma 7, dello Statuto di Ateneo.
3. E' possibile la proposta di conferimento del titolo alla memoria.

Articolo 5 - Presentazione e approvazione della proposta

1. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta al Consiglio, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta.
2. Gli aventi diritto al voto sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
3. Ogni singola candidatura deve essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Nell'ipotesi di delibera non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente sottoposta a votazione.

5. La proposta di competenza di un Dipartimento di area medica deve essere sottoposta al parere preventivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 6 - Deliberazione del Senato Accademico

1. La delibera del Dipartimento è trasmessa al Senato Accademico. Il Senato Accademico entro il mese di ottobre esamina le proposte pervenute dai Dipartimenti entro il 30 giugno precedente.
2. Il Senato Accademico sottopone ogni singola candidatura a specifica votazione, che avviene in forma palese, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nell'ipotesi di delibera non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente sottoposta a votazione.
4. La delibera del Senato Accademico è trasmessa dal Rettore al Ministro competente che conferisce il titolo.
5. Il Senato Accademico entro il mese di ottobre può fissare un numero massimo di proposte approvabili nell'Anno Accademico successivo sulla base delle cessazioni previste.

Articolo 7 - Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. E' possibile la proposta di conferimento del titolo alla memoria.
3. Il Senato Accademico adotta la delibera con le medesime modalità di cui all'Art. 6, commi 2, 3 e 4.

Articolo 8 – Benefici

1. Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca nel Dipartimento di ultimo inquadramento e può partecipare a progetti di ricerca, ma non come responsabile scientifico.
2. Il professore emerito ha diritto all'accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta e ha accesso al sistema bibliotecario per 5 anni, rinnovabili su richiesta.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il professore emerito, oltre alla possibilità di tenere incarichi d'insegnamento attraverso la stipula di contratti di diritto privato con l'Ateneo, può collaborare ad attività didattiche e di servizio agli studenti.
4. Al professore emerito può essere assegnato, su sua richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, un posto studio nel Dipartimento di ultimo inquadramento per un periodo di due anni, rinnovabile previa delibera del Dipartimento medesimo.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il termine di due anni per la presentazione delle candidature di cui all'art. 2, comma 1b, decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Modena 4.04.2016

IL RETTORE
f.to (Prof. Angelo Oreste Andrisano)